

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-640 del 11/02/2020
Oggetto	Atto di concessione aree - Sangiorgi Silvia - cod FE19T0068 - 2 rampa carrabili e 1 manufatto di scarico - sponda sinistra Po di Volano - Comune Ferrara
Proposta	n. PDET-AMB-2020-650 del 11/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno undici FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI
PROC. Cod. **FE19T0068**
COMUNE DI FERRARA

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la DDG n. 102/2019 in attuazione del quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito alla dott.ssa Marina Mengoli

incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza dal 14/10/2019;

PRESO ATTO che con istanza protocollata in data 15/10/2019 con il n. PG/2019/158446 la Sig.ra Sangiorgi Silvia SNGSLV53R61H360E, ha chiesto il rinnovo e cambio di titolarità della concessione FE03T0039 rilasciata dalla R.E.R. con determina STB Po di Volano e della Costa n. 9790 del 24/07/2012 al proprio marito sig. Bariani Claudio relativa all'occupazione dell'area demanio idrico con due rampe carrabili e un manufatto di scarico sulla sponda SX Po di Volano in Via Prinella nel comune di Ferrara (nuovo cod. **FE19T0068**);

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n.362 del 13/11/2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico, determina n. 3565 del 02/12/2019 assunta al protocollo ARPAE al n. PG/2019/185213 del 02/12/2019, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede Ferrara con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

PRESO ATTO del nulla osta del Comune di Ferrara del 05/11/2019 prot PEC PG. 136290/19 assunto al protocollo ARPAE al n. 175755 il 14/11/2019;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Reno e Po di Volano;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che il rinnovo e cambio di titolarità della suddetta concessione FE03T0039 alla sig.ra Sangiorgi Silvia SNGSLV53R61H360E possa essere assentita con nuovo cod. **FE19T0068**;
- di fissare il canone per l'annualità del 2020 in € 286,76 che, per gli anni successivi, sarà aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e che fa parte integrante del presente atto, registrato al protocollo al n. PG/2020/21515 del 11/02/2020;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2020;

DATO ATTO, inoltre, che il deposito cauzionale di € 280,00 pagato

nell'ambito della concessione FE03T0039 rimane valido per la nuova concessione FE19T0068;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere alla sig.ra Sangiorgi Silvia CF SNGSLV53R61H360E la concessione, nel rispetto dei diritti dei terzi, relativa all'occupazione dell'area demanio idrico con due rampe carrabili e un manufatto di scarico sulla sponda SX Po di Volano in Via Prinella nel comune di Ferrara; il manufatto di scarico occupa parte del mapp. 62 (demanio idrico) del fg. 164 del Comune di Ferrara, le rampe carrabili si trovano di fronte al mapp. 52 (di proprietà) del medesimo foglio, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti;
2. di assoggettare la Concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato Disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire la scadenza della Concessione al **31/12/2031**;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
5. di stabilire nella misura di € 286,76 il canone per il 2020, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che la quota dell'annualità 2020 fino al 31/12/2020 è già stata versata;
6. di stabilire che il canone fissato al punto precedente è aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;
7. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento sul conto corrente c/c postale n. 1018766582 intestato a Regione Emilia-Romagna Utilizzo Demanio Idrico STB 411;
8. di dare atto che il deposito cauzionale costituito in € 280,00 pagato nell'ambito della concessione FE03T0039 rimane valido per la presente concessione FE19T0068; La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;
9. di avvertire che, in mancanza di pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero coattivo del credito ai sensi della L.R. 24/2009;
10. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
11. di stabilire che l'atto registrato deve essere inoltrato in copia al servizio scrivente;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative

o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

13. di dare atto che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;

14. di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

15. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni;

16. di precisare inoltre:

- che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
- che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
- che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

17. di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

18. di notificare il presente atto a mezzo e-mail al concessionario.

LA RESPONSABILE
dott.ssa Marina Mengoli
(firmato digitalmente)

Si allega il disciplinare di concessione sottoscritto dal concessionario e registrato al protocollo al n. PG/2020/21515 in data 11/02/2020.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, a favore della Sangiorgi Silvia Codice FISCALE SNGSLV53R61H360E.

(Pratica SISTEB n. **FE19T0068**)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico mediante due rampe carrabili e un manufatto di scarico del corso d'acqua fiume Po di Volano, sita nel comune di Ferrara; il manufatto di scarico occupa parte del mapp. 62 (demanio idrico) del fg. 164 del Comune di Ferrara; le rampe carrabili si trovano di fronte al mapp. 52 (di proprietà) del medesimo foglio.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata nell'allegata cartografia catastale.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al **31/12/2031**.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi (preferibilmente sei mesi) prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24. Il versamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 1018766582 (oppure con bonifico, quietanzato dalla Banca e con indicazione del codice TRN, sul n° IBAN: IT42C0760102400001018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna Utilizzo Demanio Idrico STB 411") causale "pratica **FE19T0068**, occupazione, canone anno ____".

b. Il canone per l'anno 2019 è fissato in € 286,76;

c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'importo il deposito cauzionale di € 280,00 pagato nell'ambito

della concessione FE03T0039 rimane valido per la nuova concessione FE19T0068. L'importo dovrà essere integrato in base agli eventuali adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia potrà essere svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi. Il versamento è effettuato sul c/c postale n. 367409 (oppure con bonifico, quietanzato dalla Banca e con indicazione del codice TRN, sul n° IBAN: IT18C0760102400000000367409) intestato a "Regione Emilia-Romagna - Presidente Giunta Regionale", causale "pratica **FE19T0068**, occupazione, deposito cauzionale".

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

f. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione Sangiorgi Silvia;
- numero identificativo della concessione **FE19T0068**;
- scadenza della concessione **31/12/2031**.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

3. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

6. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

7. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

8. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

9. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Il presente nulla osta è relativo all'occupazione di aree del demanio idrico con n. 2 rampe carrabili addossate all'argine sinistro del Po di Volano e un manufatto di scarico Ø200 ubicato in sponda sinistra del medesimo corso d'acqua.

2. Entrambe le rampe si trovano di fronte alla part. 52 (proprietà privata) del fg 164 del Comune di Fiscaglia. Il manufatto di scarico occupa parte della part. 62 (demanio idrico) del medesimo foglio.

3. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull'intero fronte arginale (stradale) in confine.

4. Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.

5. La Richiedente è tenuta alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.

6. Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecate anche a proprietà situate a monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato alla richiedente.

7. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto di scarico.

8. La scarpata in alveo dovrà essere adeguatamente protetta dall'erosione del deflusso di scarico mediante opportuna protezione della scarpata a fiume.

9. Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda a causa della presenza del manufatto, la Richiedente dovrà provvedere immediatamente al rispristino della sponda, previa autorizzazione da parte dello scrivente Servizio.

10. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.

11. Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione da parte dello scrivente Servizio) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.

12. La Richiedente è consapevole che l'area dove insistono le opere che occupano i beni del demanio idrico, è area golenale e che pertanto, per definizione, in tali zone vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.

13. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti in ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione delle opere ammesse sono a totale carico della Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

14. La Richiedente è tenuta a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T. e P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni della Richiedente qualora ella non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

15. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

16. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, [il](#) ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Sottoscritto dal concessionario e registrato al protocollo al n. PG/2020/21515 in data 11/02/2020.

Allegato:

planimetria catastale (foglio 164 mappale 52, 62) comune Ferrara

Allegato : planimetria catastale



(data e firma)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.